



Unione Europea

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
1° CIRCOLO "G. OBERDAN"

Viale Roma, 26 - 76123 ANDRIA

Tel. 0883.246219

email: bae04900p@istruzione.it - pec: bae04900p@pec.istruzione.it

Sito web: www.oberdanprimocircoloandria.edu.it

Cod. Ist.: BAE04900P - C. F.: 81003770724



Ministero dell'Istruzione e del merito

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO CON
DELIBERA N. 61 DEL 17/11/2022**

CHI SONO GLI ALUNNI STRANIERI?	2
CORNICE STORICO-GIURIDICA.....	3
ISCRIZIONE A SCUOLA	5
Documenti anagrafici	5
Documenti sanitari	6
Documenti fiscali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Documenti scolastici.....	6
PER UN BUON INSERIMENTO A SCUOLA.....	7
Suggerimenti metodologici	8
Tempi e modalità d'inserimento dei minori neo-arrivati.....	8
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.....	9
L'EMERGENZA UCRAINA.....	9

CHI SONO GLI ALUNNI STRANIERI?

NAI: Alunni con cittadinanza non italiana. Sono gli alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana. A questa tipologia di alunni devono essere applicate norme previste dalla normativa sui cittadini stranieri residenti nel nostro Paese. Dal punto di vista didattico, tuttavia, è più rilevante operare ulteriori distinzioni.

MSNA: Minori non accompagnati. Alunni provenienti da altri paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti responsabili.

Alunni con ambiente familiare non italofono. Alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori, a prescindere dal fatto che usino o meno l'italiano per parlare con i figli, generalmente possiedono in questa lingua competenze limitate, che non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di lettura e che alimentano un sentimento più o meno latente di "insicurezza linguistica".

Alunni figli di coppie miste. Le coppie miste sono in aumento, segno di un processo di integrazione che si sta consolidando. Dunque sono in aumento gli alunni con uno dei genitori di origine straniera. Differiscono dal gruppo precedente per due aspetti rilevanti: hanno cittadinanza italiana (perché l'altro genitore è italiano) e le loro competenze nella lingua italiana sono efficacemente sostenute dalla vicinanza di un genitore che, di solito, è stato scolarizzato in Italia.

Alunni arrivati per adozione internazionale. I bisogni educativi e didattici degli alunni adottati di origine straniera sono diversi da quelli che lo sono in Italia con le loro famiglie. D'altra parte, accade spesso che questi alunni risultino al contrario "invisibili" all'interno delle classi, perché sono cittadini italiani a tutti gli effetti, spesso sono giunti in Italia nella prima infanzia e sono cresciuti in un ambiente familiare totalmente italofono.

Alunni rom, sinti e caminanti. Sono i tre principali gruppi di origine nomade, ma spesso oggi non nomadi, presenti in Italia, al cui interno sono presenti molteplici differenze di lingua, religione, costumi. La partecipazione di questi alunni alla vita della scuola non è fatto scontato.

Si riscontra ancora un elevatissimo tasso di evasione scolastica e di frequenza irregolare. Accanto a fattori di oggettiva deprivazione socio-economica, vi è, infatti, una fondamentale resistenza psicologica verso un processo della scolarizzazione percepito come un'imposizione e una minaccia alla propria identità culturale, cui si associano d'altra parte, consuetudini sociali e linguistiche profondamente diverse dalle nostre. Lavorare con alunni e famiglie rom, sinti, e caminanti richiede molta flessibilità e disponibilità ad impostare percorsi di apprendimento specifici e personalizzati.

CORNICE STORICO-GIURIDICA

La Costituzione italiana, l'ordinamento comunitario e le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia garantiscono il diritto all'istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno, o su qualsiasi altra circostanza.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848) art.2 del protocollo addizionale: " A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione. Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

(adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948)

art.1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti..." art.25: "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza..." art.26: "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria..."

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo

(ONU, 20 Novembre 1959)

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia

(ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176)

art.28: " Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione [...] devono rendere l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti..."

Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). art.24:

"Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato".

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il

23/3/1976). art.10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale..." art. 12: "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione".

Costituzione della Repubblica Italiana art.2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. art.10:

"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali"

art.30: "E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio..."

art.31: "La Repubblica ... Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo..." art. 34: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

[CM 205/90](#) - La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale.

[C.M. n. 5/94](#): ammette l'iscrizione con riserva di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione.

[Legge n. 40, 06/03/1998](#), "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". L'art. 36: "I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica".

[D.P.R. n. 394, 31/08/1999](#) "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...". L'art. 45 disciplina l'iscrizione scolastica e le misure di sostegno per la piena fruizione del diritto allo studio.

[Legge n. 189, 30/07/2002](#) (nota come legge Bossi-Fini) Non modifica in alcun modo le precedenti disposizioni che rimangono quindi pienamente valide.

[Legge n. 53/2003](#) riguardante l'obbligo di personalizzazione dei piani di studio.

Documento dell'ottobre 2007 "[La via italiana per la scuola interculturale](#)"

[L. 169/08](#) - Norme per la valutazione 30/10/2008

[Nota MIUR 8/1/2010 \(PEP\)](#)

[Indicazioni Nazionali per il curricolo Novembre 2012](#)

[Direttiva MIUR 27/12/2012](#)

[CM 8/13](#) – i Bisogni Educativi Speciali

[Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - Febbraio 2014](#)

[D. Lgs. n. 142/2015](#): Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

[Legge n. 47/2017](#): Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

[Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, MIUR e Garante per l'Infanzia](#) (2017)

[Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - 2021](#)

[Orientamenti interculturali – marzo 2022](#)

[Accoglienza scolastica alunni ucraini](#)

La scuola autonoma ha nell'elaborazione del PTOF lo strumento fondamentale per la ricerca di modalità flessibili e individualizzate nel definire percorsi integrativi per gli alunni stranieri. L'autonomia gestionale consente di impiegare figure educative diverse da inserire nell'azione a favore dei minori stranieri.

ISCRIZIONE A SCUOLA

Al momento dell'iscrizione viene individuato dal D.S., tra il personale della segreteria, un incaricato che si occupi della pratica amministrativa dell'iscrizione e la curi fino a completamento dell'iter perché lo svolgimento sia più lineare. .

Il dipendente incaricato di Segreteria fissa una data per il colloquio orientativo con l'alunno, la famiglia e un docente della Commissione Inclusione che si avvale, se necessario, della collaborazione del mediatore linguistico/culturale.

Qualora la scuola riscontri che il minore iscritto si trova in stato di abbandono o è un "minore straniero non accompagnato" (cioè privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano) deve darne subito segnalazione all'autorità competente, affinché vengano predisposti tutti gli interventi necessari (apertura della tutela, affidamento, collocamento in una comunità per minori, rimpatrio assistito finalizzato al ricongiungimento familiare ecc.). [art. 32 del D.L.vo. n. 286/98](#).

Al momento dell'iscrizione dell'alunno straniero, si prenda come riferimento l'anno di nascita degli studenti autoctoni che in quel determinato anno frequentano regolarmente una determinata classe. L'alunno alloctono che possiede i requisiti, verrà iscritto alla medesima classe.

In caso contrario e su delibera del Collegio Docenti, verrà retrocesso di un anno o al massimo di due anni art. 45, del [D.P.R. n. 394/99](#).

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico art. 45, co. 1 del [D.P.R. n. 394/99](#).

La [C.M. 205 del '90](#) raccomanda di limitare l'inserimento di alunni stranieri a "qualche unità per classe", per consentire ai docenti di seguire più da vicino tali alunni negli apprendimenti. L'assegnazione alla classe va quindi fatta in modo da distribuire, per quanto possibile, su più classi gli alunni stranieri (e nomadi), in modo da agevolarne l'inserimento.

È importante che non si creino situazioni ghetto o di concentrazione di disagi che mettono in difficoltà il lavoro educativo e didattico di tutti i giorni e in prospettiva possono creare fenomeni di emarginazione e innescare dinamiche di ulteriori squilibri.

Documenti anagrafici

All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano i dati anagrafici dell'alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza ecc.) e il codice fiscale, se ne è in possesso.

Il MIUR ha chiarito che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione online. I genitori di questi studenti devono recarsi presso le segreterie delle scuole, che provvederanno ad acquisire le domande di iscrizione, con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti: una funzione

di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. Capo VII Regolamento d’Attuazione del Testo Unico- [D.P.R. n. 394/99](#).

Tutti i minori comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio della Repubblica Italiana devono accedere all’istruzione, le istituzioni scolastiche devono accettare la loro iscrizione indipendentemente dalla regolarità del loro permesso di soggiorno. [D.P.R. n. 394/99](#), art.45 co.1. I minori extracomunitari sono esentati dall’onere di esibizione del “Permesso di soggiorno” per le iscrizioni riguardanti le “prestazioni scolastiche obbligatorie” e all’asilo nido. (Istruzione obbligatoria fino al compimento dei 16 anni). [D.L.vo. n. 286/98](#), art. 6 c. 2.

Documenti sanitari

All’atto d’iscrizione viene richiesto il documento attestante le vaccinazioni fatte tradotto in italiano.

In assenza, dovranno essere coinvolti i servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale e facciano l’intervento sanitario richiesto dalle diverse situazioni.

La scuola può farsi parte attiva, se vi sono difficoltà dovute a problemi familiari e accompagnare l’alunno all’Ufficio d’Igiene.

Il [DPR 1518/67](#), così come aggiornato, in materia di vaccinazioni obbligatorie prevede che: "I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Nel caso di mancata presentazione della certificazione - prosegue il regolamento – il direttore della scuola comunica il fatto entro 5 giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, alla ASL di appartenenza dell’alunno e al Ministero della Sanità. La mancata certificazione - si legge infine nel testo - non comporterà il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami"

Documenti scolastici

Con riferimento ai minori provenienti dall’estero, le [Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del MIUR del 2014](#) chiariscono che “la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d’istituto precedentemente frequentato. In tal caso, il dirigente scolastico può prendere contatto con l’autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno e sugli studi effettuati”. Come ricordato dalle Linee guida del 2006, il documento scolastico può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.

PER UN BUON INSERIMENTO A SCUOLA

La scelta di un tempo adeguato per l'inserimento scolastico per gli alunni stranieri è fondamentale per permettere di recuperare e costruire la sicurezza necessaria ad affrontare in maniera serena le richieste prestazionali che i percorsi di apprendimento richiedono; tale periodo varia in funzione dell'età del minore e della sua storia pregressa.

Un alunno straniero che si è trovato in un tempo molto breve privato dei riferimenti spaziali e comunicativi cui era abituato necessita, da parte di chi lo accoglie a scuola, cautela e rispetto dei tempi dell'adattamento personale alla nuova situazione.

Le prime fasi dell'accoglienza devono dunque sovente basarsi sull'appianare le difficoltà che possono comparire in relazione alla necessità dei bambini di esprimere i propri bisogni primari personali.

È fondamentale, da parte dell'insegnante, la cura dell'aspetto affettivo-emotivo per arginare stati d'ansia e d'insicurezza che possono comparire proprio in tale fase, mediante l'instaurazione di un rapporto cooperativo che configuri l'insegnante stesso come adulto di riferimento all'interno del nuovo ambiente. Migliore è la costruzione di un clima accogliente, più attendibili e prevedibili le rassicurazioni degli adulti, più facilmente si attiveranno negli alunni strategie di resilienza. L'invito agli insegnanti è dunque, specialmente nelle prime fasi, di costruire opportunità volte all'alfabetizzazione emotiva nella comunicazione per attivare solo dopo l'approccio alla lingua specifica dello studio. Pur tenendo in considerazione l'età degli alunni e l'ordine di scuola, il metodo didattico, in queste prime fasi, può giovare di un approccio iconico (intelligenza visiva) ed orale (intelligenza uditiva) per incentivare e mediare le caratteristiche affettive d'ingresso all'apprendimento.

L'esperienza evidenzia che i minori s t r a n i e r i (soprattutto nella fascia di età 3-10 anni) hanno necessità, una volta arrivati in Italia, di una fase di regressione sul piano emotivo.

Tale regressione è funzionale al superamento dei grandi cambiamenti che sono avvenuti nei pochi mesi dal loro arrivo in Italia (dalla perdita dei riferimenti sociali, culturali e linguistici del Paese di provenienza). Nello specifico, si riscontrano, talvolta, immature istanze emotive nella relazione con il gruppo, in quanto alunni maggiormente esposti alla naturale curiosità e soprattutto alle critiche, che vengono interpretate dai minori adottati come un segnale del loro non sentirsi all'altezza, poiché la loro capacità di adattamento dipende ancora principalmente dal consenso degli altri. In tali circostanze potrebbe acuirsi l'ansia da prestazione (ad esempio nelle funzioni linguistiche), che talvolta contrasta con le loro reali potenzialità cognitive. Tra i fattori in grado di promuovere la resilienza nei bambini cresciuti in contesti difficili risultano fondamentali gli ambiti di socializzazione e in primo luogo la scuola, in particolare se essa valorizza le differenze, favorisce positive esperienze tra pari (studio, attività ludiche e sportive, amicizia) e promuove rapporti di stima e fiducia tra insegnanti e allievi.

Soprattutto per i bambini della scuola primaria, si può fare ricorso alla grafica, per fornire presentazioni accattivanti, o a filmati e animazioni, per fini dimostrativi o argomentativi. Tutto ciò viene rafforzato sempre da un approccio didattico che valorizza un'affettività direttamente collegata al successo che si consegue nell'apprendere, affettività che stimola e rende più efficace la memorizzazione delle informazioni.

Per tutti i bambini, ma soprattutto per quelli di 3-10 anni, il primo momento di adattamento all'ambiente scolastico deve essere mediato in modo concreto.

È poi importante assegnare azioni cooperative perché il coinvolgimento al fare aiuta l'alunno a mantenere l'attenzione su un compito che di fatto lo gratifica, lo contiene maggiormente e lo rende parte del gruppo. Strutture definite e il più possibile definitive di orario scolastico, impiego del tempo attraverso rituali (preferibilmente posti a sedere in classe sempre uguali nei primi tempi), possono aiutare a stabilire abitudini, grazie ad un sistema di etichettatura dei luoghi e presenze che migliorano il grado di rassicurazione. Viceversa un quotidiano frammentato (cambi frequenti di aule) o imprevedibile (frequenti sostituzioni degli insegnati ad esempio) possono riattivare frammentarietà già esperite.

Suggerimenti metodologici

Le attività dovranno essere svolte in un piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e sostenere l'approccio linguistico (gioco, attività ludica e di laboratorio, "tutoraggio").

Nel primo anno di attività dovranno essere destinati tempo e risorse umane, attraverso l'impostazione di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2 valorizzando possibilmente anche la lingua e la cultura d'origine).

Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell'art. 45 del [D.P.R. n. 394, 31/08/1999](#), che qui si riporta, recita:

"Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa."

Tempi e modalità d'inserimento dei minori neo-arrivati

Nelle prime settimane sarebbe opportuno attivare una frequentazione di circa due ore, possibilmente in momenti di gioco e in piccolo gruppo e ponendo attenzione affinché ci sia continuità con gli stessi spazi e riti. Nella pratica si è visto che è facilitante attivare le prime frequentazioni non a ridosso dell'avvio del tempo scuola e con preferenza nella mattinata. Può essere facilitante prevedere la prima frequentazione con l'accoglienza durante una merenda a cui può seguire il gioco. Per bambini di questa età è consigliabile l'esplorazione degli spazi scuola con gradualità, soprattutto nel passaggio dentro-fuori.

Nelle successive settimane si può cominciare ad alternare la frequentazione stabilendo un tempo scuola opportunamente ridotto. Il tempo mensa può essere introdotto in modo graduale anch'esso. Il tempo pieno con fase riposo, se il minore è nel gruppo dei piccoli, può essere così introdotto a partire dalla dodicesima settimana di frequentazione.

Nella prima accoglienza in classe di un alunno straniero, specialmente se arrivato in corso d'anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, si consiglia di:

- realizzare una visita collettiva nella scuola per conoscerla con la presenza del neo-alunno, dei genitori, della insegnante prevalente e di un compagno/a;
- presentare all'alunno la sua futura classe, le principali figure professionali (il collaboratore scolastico, gli insegnanti delle classi vicine, ecc.);
- preparare nella classe un cartellone/libretto di BENVENUTO con saluti (anche nella sua lingua di origine). Predisporre un cartellone di classe dove incollare con lui la sua foto;
- durante la visita attirare l'attenzione dell'alunno adottato sui locali più significativi della scuola attaccando cartelli in italiano e cartelli simbolo (ad esempio, per il bagno, per la palestra, per le aule speciali ecc.).

Gli alunni stranieri al primo ingresso, in particolare se arrivati in corso d'anno, dovrebbero avere la possibilità di poter usufruire -solo per un limitato periodo iniziale- di un orario flessibile, secondo un percorso specifico di avvicinamento, sia alla classe che alle attività (es. frequenza nelle ore in cui ci sono laboratori/lezioni di musica/attività espressive e grafiche, di motoria, laboratori interculturali ecc ...), in modo da favorire l'inserimento, valutando l'incremento di frequenza caso per caso; così come sembra possa essere favorente prevedere, rispetto alla classe di inserimento, la possibilità per l'alunno di partecipare ad attività includenti e di alfabetizzazione esperienziale in classi inferiori. Soprattutto dopo qualche mese dall'inserimento in classe, i minori potrebbero manifestare stati di sofferenza emotiva, che è che hanno necessità di essere accolti.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Dal 2012, gli alunni stranieri che frequentano le nostre scuole, sono stati inseriti in quella categoria di alunni che con la [direttiva 27/12/2012](#) e la [Circolare Ministeriale 8/2013](#) è stata definita dei Bisogni Educativi Speciali (BES). I Bisogni Educativi Speciali sono svariati e racchiudono oltre ad alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento anche alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale (il quale può ovviamente essere dato dalla non conoscenza della lingua e cultura italiana).

Ovviamente gli alunni stranieri vengono inseriti in quest'ultima categoria di alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Per questa categoria di alunni (BES) si ritiene che:

“strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti (...) [il PDP] è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico – strumentale.

L'EMERGENZA UCRAINA

La guerra russo-ucraina ha costretto un notevole numero di famiglie ucraine ad abbandonare la propria terra e a scegliere, tra le altre, la nostra Nazione come dimora in attesa di tempi migliori. La legislazione inclusiva preesistente nulla ha da aggiungere per dare un alveo normativo amministrativo adeguato all'emergenza. La nota [Accoglienza scolastica alunni ucraini](#) ripercorre le azioni e i comportamenti che sono già attuati nelle nostre scuole.

AZIONI DELL'USR E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

- Attivare azioni per realizzare l'integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, assicurando l'inserimento il più possibile vicino ai luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo.
- Tenere conto della particolare condizione di fragilità di ciascuno degli esuli accolti, determinata dallo sradicamento dalle proprie comunità e, in più di un caso, dall'allontanamento da uno o entrambi i genitori.
- Cercare di non disperdere la rete di relazioni che uniscono tra loro i profughi o li legano a familiari presso cui trovano accoglienza, favorendo il raccordo con le comunità ucraine stabilmente inserite in Italia, al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione.
- Favorire il più possibile la conservazione di piccoli gruppi di provenienza, in primis nuclei familiari, considerando poi l'appartenenza alla medesima comunità territoriale o geografica.

AZIONI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - METODOLOGIE DIDATTICHE

- Fare riferimento alle molteplici esperienze di peer education e peer tutoring, in particolare nelle fasi iniziali di approccio all'ITABASE, come anche all'utilizzo sperimentato di materiali didattico bilingue o nella lingua madre.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) il 23 marzo 2021 hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa sul tema "[Accoglienza, integrazione e solidarietà internazionale verso i rifugiati](#)", sul sito di [UNHCR](#) è disponibile un kit didattico che comprende

programmi e attività didattiche adatti alle diverse fasce d'età utili per educare i bambini italiani all'accoglienza.

- Utilizzare strumenti didattici bilingue o in lingua madre.
- Individuare referenti e/o commissioni incaricati di predisporre i materiali e coordinare gli interventi sugli alunni.
- Deliberare in CdD e in CdI Protocolli di accoglienza e di integrazione che prevedano percorsi integrati scuola-famiglia e scuola-territorio in collaborazione con Enti, associazioni, famiglie. - Creare una rete di supporto e accoglienza all'interno della scuola.

SUPPORTO LINGUISTICO

- Trovare mediatori linguistici e culturali che favoriscano l'interazione e la comunicazione interpersonale da affiancare fin dal primo momento al personale scolastico utilizzando i fondi messi a disposizione. A questi fini si rende necessario anche l'intervento degli Uffici scolastici regionali che, attraverso i propri uffici di ambito territoriale, coordineranno le azioni delle scuole con quelle degli EE.LL., competenti in materia, per l'attivazione dei propri mediatori linguistici e culturali.

SUPPORTO PSICOLOGICO

- Attivare percorsi di supporto psicologico con figure professionali specializzate. Individuare a tale scopo le scuole che potranno impiegare i fondi destinati dall'art. 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per fornire assistenza psicologica anche agli studenti e alle famiglie ucraini il cui disagio connesso all'emergenza epidemica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

- Individuare la commissione per l'accoglienza.
- Comunicare al personale scolastico (docenti, a.a., collaboratori scolastici) adempimenti e procedure.
- Individuare un referente tra gli assistenti amministrativi per le procedure amministrative. - Deliberare negli OO.CC. progetti, interventi didattici, modalità di valutazione mirati all'inserimento e all'integrazione.

ASPETTI SANITARI

In epoca covid preoccupano particolarmente gli aspetti sanitari visto che i vari Paesi hanno attivato procedure anche differenti per affrontare l'epidemia e promuovere le campagne vaccinali. Esistono, inoltre, per i minori in Italia, obblighi vaccinali non legati al covid a cui non corrispondono i medesimi obblighi in Ucraina. Come comportarsi?

Il [Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73](#), Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 prevede vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati. In virtù di tale normativa, le scuole devono accertare se siano state praticate o meno agli alunni in ingresso le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa documentazione. In assenza di certificazione le scuole devono contattare l'ASL di riferimento per le necessarie procedure e verifiche per regolarizzare la posizione dei minori.

SI evidenzia che i minori devono essere iscritti e accolti anche in mancanza di tali vaccinazioni obbligatorie per garantire il diritto all'istruzione.